



COMUNE DI SOVICO
Provincia di Monza e Brianza

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Numero 16 del 31/03/2021

Oggetto:	DETERMINAZIONE TARIFFE DEL CANONE DI CONCESSIONE, AUTORIZZAZIONE O ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA E DEL CANONE DI CONCESSIONE PER L'OCCUPAZIONE DELLE AREE E DEGLI SPAZI APPARTENENTI AL DEMANIO O AL PATRIMONIO INDISPONIBILE, DESTINATI A MERCATI REALIZZATI ANCHE IN STRUTTURE ATTREZZATE - ANNO 2021
-----------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

**VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA
GIUNTA COMUNALE**

L'anno **DUEMILAVENTUNO** il giorno **TRENTUNO** del mese di **MARZO** alle ore **00:20**, presso questa Sede Municipale, a seguito di convocazione si è riunita in via telematica la Giunta Comunale con l'intervento di:

COGNOME E NOME	FUNZIONE	PRESENZA
MAGNI BARBARA	SINDACO	X
CICERI MARCO	VICE SINDACO E ASSESSORE	X
PULICI SIMONA	ASSESSORE	X
TERRUZZI DIEGO	ASSESSORE	X
RIVOLTA ALBERTO	ASSESSORE	X

Risultano presenti n. 5 e assenti n. 0

Assume la Presidenza **Il Sindaco**, Avv. Barbara Magni, assistito dal **Avv. Mario Blandino**.

Il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta.

LA GIUNTA COMUNALE

Richiamati:

- l'art. 1, comma 816, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160, il quale stabilisce che, a decorrere dal 1° gennaio 2021, i comuni istituiscono il canone patrimoniale unico di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria, in sostituzione della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, del canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, dell'imposta comunale sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni e del canone per l'installazione dei mezzi pubblicitari e del canone di cui all'art. 27, commi 7 e 8, del codice della strada, di cui al D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285, limitatamente alle strade di pertinenza dei comuni e delle province;
- l'art. 1, commi da 817 a 836, della L. 27 dicembre 2019, n. 160, dove è contenuta la disciplina del canone di cui al comma 816 sopra citato;
- l'art. 1, comma 837, della L. 27 dicembre 2019, n. 160, il quale stabilisce che, a decorrere dal 1° gennaio 2021, i comuni istituiscono il canone di concessione per l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate, in sostituzione della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche e del canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche e, limitatamente ai casi di occupazioni temporanee di cui al comma 842 dell'art. 1 della L. 27 dicembre 2019, n. 160, i prelievi sui rifiuti di cui ai commi 639, 667 e 668 dell'art. 1 della L. 27 dicembre 2013, n. 147;
- l'art. 1, commi da 838 a 845, della suddetta Legge 27 dicembre 2019, n. 160, dove è contenuta la disciplina del canone per l'occupazione su aree e spazi destinati ai mercati, ai sensi del comma 837 sopra richiamato.

Dato atto che con delibera di C.C. n. 4 del 28/01/2021 il Comune di Sovico ha approvato, ai sensi della Legge 160/2019, il Regolamento di istituzione e di disciplina provvisoria, con decorrenza dal 01/01/2021, del Canone Patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria e del canone di concessione per l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate, disponendo nel contempo, nelle more di approvazione dei Regolamenti di disciplina dei suddetti canoni e delle relative tariffe, quale termine di scadenza del pagamento degli importi dovuti a titolo di esposizione pubblicitaria annuale e delle occupazioni permanenti la data del 31 marzo 2021.

Dato atto che, successivamente, in relazione al combinato disposto dagli art. 52 e 62 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, e successive modificazioni, si è provveduto ad approvare:

- con deliberazione di Consiglio comunale n. 12 del 30/03/2021 il Regolamento per la disciplina del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria;
- con deliberazione di Consiglio Comunale n. 13 del 30/03/2021 il Regolamento per la disciplina del canone di concessione per l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate.

Considerato che con l'entrata in vigore dei nuovi canoni sono sostituite le seguenti entrate:

- tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, imposta sulla pubblicità e diritto sulle pubbliche affissioni;

- limitatamente ai casi di occupazioni temporanee delle aree destinate a mercati, tassa rifiuti giornaliera.

Considerato, altresì, che il nuovo canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria è comunque comprensivo di qualunque canone ricognitorio o concessorio previsto da norme di legge e dai Regolamenti comunali e provinciali, fatti salvi quelli connessi a prestazioni di servizi.

Richiamata la disposizione contenuta nel comma 817 dell'art. 1 della legge 160/2019 che testualmente recita: "Il canone è disciplinato dagli enti in modo da assicurare un gettito pari a quello conseguito dai canoni e dai tributi che sono sostituiti dal canone, fatta salva, in ogni caso, la possibilità di variare il gettito attraverso la modifica delle tariffe".

Preso atto che la determinazione delle tariffe è stata demandata alla Giunta Comunale con l'obiettivo di salvaguardare il gettito conseguito dai tributi sostituiti e ricompresi nel nuovo canone e di mantenere le nuove tariffe omogenee rispetto a quelle vigenti nell'anno 2020.

Tenuto conto che in base alla popolazione residente al 31/12/2019 il Comune di Sovico si colloca nella classe dei Comuni fino a 10.000 abitanti e, pertanto, le tariffe standard, di cui alle specifiche norme della Legge 160/2019, risultano le seguenti:

- Per le fattispecie di cui all'art. 1 comma 819 relative alle occupazioni delle aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile degli enti ed alla diffusione di messaggi pubblicitari:
 - tariffa standard annua € 30,00 (art. 1 comma 826);
 - tariffa standard giornaliera € 0,60 (art. 1 comma 827);
- Per le fattispecie di cui all'art. 1 comma 837 relative alle occupazioni delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile degli enti destinati a mercati anche realizzati in strutture:
 - tariffa base annua € 30,00 (art. 1 comma 841);
 - tariffa base giornaliera € 0,60 (art. 1 comma 842).

Tenuto conto, altresì, che, sempre ai sensi della Legge 160/2019, art. 1, comma 831, per i Comuni con una fascia di popolazione residente fino a 20.000 abitanti la tariffa forfetaria per utenza relativa alle occupazioni permanenti, con cavi e condutture, da chiunque effettuate per la fornitura di servizi di pubblica utilità (quali la distribuzione ed erogazione di energia elettrica, gas, acqua, calore, servizi di telecomunicazione e radiotelevisivi e di altri servizi a rete), è di euro 1,50.

Atteso che la sostanziale invarianza di gettito è realizzata mediante i coefficienti moltiplicatori, da applicare alla tariffa standard in modo da tenere in considerazione l'importanza delle aree, degli spazi e del beneficio economico traibile dall'occupazione o dal messaggio pubblicitario, così come definiti nel quadro tariffario (allegato A) che allegato al presente atto ne forma parte integrante e sostanziale.

Dato atto che il gettito previsto dall'applicazione delle tariffe dei nuovi canoni, tenuto conto delle riduzioni ed esenzioni previste dalla Legge 160/2019 e dai Regolamenti istitutivi dei nuovi canoni non presenta, complessivamente, sostanziali variazioni rispetto a quello derivante dai tributi sostituiti dai nuovi canoni.

Dato atto, inoltre, che ai sensi di quanto previsto dall'art. 35, comma 4, del Regolamento per la disciplina del canone unico suindicato le occupazioni temporanee sono assoggettate al canone nella misura prevista per le singole tipologie così come indicato

nel quadro tariffario di cui all'allegato A) sia in misura giornaliera sia in base a fascia oraria che, all'interno dell'articolazione oraria determinata nel suddetto articolo del Regolamento, viene individuata come segue:

- "Tariffa oraria applicabile alle occupazioni temporanee realizzate nella fascia oraria 08.00/17.00. Oltre tale orario viene applicata la tariffa giornaliera".

Ritenuto quindi necessario approvare a decorrere dal 1° gennaio 2021 le tariffe del canone di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria e del canone di concessione per l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate così come esposte nel prospetto All. A) che viene allegato al presente atto quale parte integrante e sostanziale.

Rilevato che ai sensi dei suindicati Regolamenti per l'applicazione del Canone Unico Patrimoniale i rispettivi articoli che disciplinano le modalità ed i termini di versamento stabiliscono al 31 marzo di ogni anno la scadenza per il versamento del canone annuale demandando, tuttavia, alla Giunta Comunale la possibilità di differire tale termine anche per eventi di natura straordinaria ed eccezionale.

Ritenuto, pertanto, opportuno, vista l'imminenza del suddetto termine di versamento, che ricorrono i presupposti, anche al fine di evitare al contribuente di dover effettuare eventuali versamenti a conguaglio, per prorogare tale scadenza solo per il corrente anno, dal 31 marzo 2021 al 30 Aprile 2021.

Richiamato l'art. 53, comma 16, della Legge 23 Dicembre 2000, n. 388, così come modificato dall'art. 27, comma 8, della Legge 448/2001, il quale dispone, in deroga all'art. 52 del D.Lgs. n. 446/97 e all'art. 3 dello Statuto del contribuente che "il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'art. 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunali all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento".

Vista la Legge 17 luglio 2020, n. 77 di conversione, con modificazioni, del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34 (decreto Rilancio), che al comma 3-bis dell'art. 106 prevede che per l'esercizio 2021 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione di cui all'articolo 151, comma 1, del decreto legislativo n. 267 del 2000 è differito al 31 gennaio 2021; termine ulteriormente differito al 31.03.2021, giuso DM 13 gennaio 2021 pubblicato in GU n. 13 del 18.01.2021 e da ultimo al 30 aprile 2021 giusto D.L. 22 marzo 2021, n. 41, art. 30 comma 4.

Vista la circolare 2/DF del 22 novembre 2019 relativa all'obbligo di pubblicazione dei regolamenti in materia di entrata che, ha chiarito come il comma 15-ter dell'art. 13 del D. L. n. 201 del 2011, riferendosi espressamente ai tributi comunali, non trova applicazione per gli atti concernenti il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche (COSAP) di cui all'art. 63 del D.Lgs. n. 446 del 1997 e che pertanto i comuni che assoggettano l'occupazione di strade e aree del proprio demanio o patrimonio indisponibile al pagamento di detto canone, avente natura di corrispettivo privatistico, non devono procedere alla trasmissione al MEF dei relativi atti regolamentari e tariffari, che non sono pubblicati sul sito internet www.finanze.gov.

Visto il Regolamento per la disciplina delle Entrate Comunali approvato con delibera di C.C. n. 6 del 04/06/2020.

Ritenuto, in forza delle motivazioni espresse al punto precedente, che anche il nuovo Canone Patrimoniale non sia assoggettato ai citati obblighi specifici di pubblicazione propri delle entrate tributarie.

Visti i pareri previsti dall'art. 49 – comma 1 – del D. Lgs. 18-8-2000 n. 267 che si allegano come parte integrante della presente deliberazione.

A voti unanimi espressi nelle forme di legge,

DELIBERA

1. Di richiamare le premesse come parte integrante e sostanziale del presente atto.
2. Di approvare le tariffe per l'anno 2021 del canone di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria e del canone di concessione per l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate, come riportate nell'allegato A) che forma parte integrante e sostanziale del presente atto.
3. Di dare atto che le suddette tariffe si applicano con decorrenza dal 1° gennaio 2021, in sostituzione delle precedenti tariffe relative alle seguenti entrate: Tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, Imposta comunale sulla pubblicità e Diritto sulle pubbliche affissioni, Tassa rifiuti giornaliera applicata ai mercati.
4. Di dare atto che i termini per il versamento dei canoni in oggetto sono stabiliti nei rispettivi Regolamenti di disciplina e solo per il corrente anno la scadenza del versamento del canone annuale è prorogata dal 31 marzo 2021 al 30 aprile 2021.
5. Di dare la più ampia diffusione alla presente deliberazione, mediante avvisi pubblici e pubblicazione sul sito internet comunale.
6. Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134 – comma 4 – del D. Lgs. 18-8-2000 n. 267.

Letto, confermato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE
Barbara Magni

IL SEGRETARIO GENERALE
Avv. Mario Blandino

(Atto Sottoscritto Digitalmente)